

SUCCESSIONE DI NORME :

1. Il Dlgs 50/16 entra in vigore il **19/04/2016**: fino al 18/04 sono finanziate le progettazioni per i lavori già appaltati ai sensi **dell'art. 93 del dlgs 163/06** e del regolamento approvato dall'ente.
2. Dal **19/04/16** non sono più finanziate le progettazioni, si applica il 113 del dlgs 50/16 ma l'incentivo rientra nelle spese di personale e nei limiti del fondo. Le nuove disposizioni del Codice si applicano **a tutte le procedure o ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi risultano pubblicati (o, quando si prescinde dal bando, gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati) posteriormente all'entrata in vigore dello stesso.**
3. Per i **pregressi ed abrogati incentivi alla progettazione**, si deve far riferimento alla data di **effettivo espletamento delle funzioni progettuali** (delib. n.7/SEZAUT/2009/QMIG; n.11/SEZAUT/2015/QMIG e n.18/SEZAUT/2016/QMIG). Per cui, ove il **bando sia stato approvato dopo il 19 aprile 2016**, continuerà ad applicarsi la **previgente disciplina alle attività di progettazione incentivate espletate prima di tale data**, che risulteranno liquidabili purché sia stato già emanato il Regolamento e purché siano stati effettuati gli **accantonamenti nell'apposito Fondo.**
4. **Dal 1.1.18** gli incentivi fanno capo al **medesimo capitolo di spesa** previsti per il singolo lavoro pubblico (titolo II spesa) servizio o fornitura (tit. I spesa) pertanto **non rientrano nella spesa di personale e non sono soggetti ai limiti dell'art. 23**, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017 (delibera Corte Conti 6/2018) con accantonamento di risorse nel **Fondo** costituito, ai fini della successiva ripartizione e liquidazione dei compensi incentivanti. E' **da escludere** che il Regolamento possa ripartire tali incentivi con effetto retroattivo per i contratti di servizi di durata pluriennale, **affidati e avviati nelle annualità precedenti al 2018**, anche se in corso di esecuzione nel 2018 e anni seguenti. La novella legislativa modifica la fonte di copertura del Fondo, per cui **la fonte di copertura varia per tutte le procedure la cui programmazione della spesa è approvata dopo il 1° gennaio 2018.** *“Per cui la nuova forma di copertura del Fondo introdotta dal comma 5-bis inizierà ad applicarsi ai contratti pubblici il cui progetto dell'opera o del lavoro sono stati approvati ed inseriti nei documenti di programmazione dopo il 1° gennaio 2018 o, per le altre tipologie di appalti, in cui l'affidamento del contratto è stato deliberato dopo tale data”.* (C.C.Lazio 57/18). Anche perché se deliberati prima della modifica normativa sarebbero da imputare alle spese di personale.
5. **Condizione essenziale per erogare** l'incentivo è sempre **l'approvazione del regolamento** che individua la percentuale da destinare al fondo, le modalità e i criteri di ripartizione (previa contrattazione integrativa). Il Regolamento comunale **non è necessario per costituire il Fondo, che l'Ente è autorizzato dalla legge ad accantonare anche in un momento anteriore**, purché nei limiti massimi previsti (2%). Il regolamento può disporre la ripartizione anche delle somme per incentivi relative a **funzioni tecniche espletate DOPO l'entrata in vigore del dlgs 50/16 e PRIMA dell'approvazione del regolamento stesso**, utilizzando le **somme accantonate** a tal fine nel **quadro economico** relativo al singolo intervento (opera- lavoro- servizio- fornitura). [Corte Conti Lombardia 93/18].
6. Dopo l'approvazione del Regolamento comunale ai sensi dell'art. 113 codice **non è comunque possibile** riconoscere gli incentivi anche per le **procedure** di acquisizione di lavori, servizi e forniture **avviate e concluse** prima dell'adozione dello stesso. **E' invece possibile** riconoscere tali incentivi **dopo l'approvazione del Regolamento, pur in assenza della previsione di tali risorse nel fondo per la contrattazione integrativa dell'anno di riferimento** considerato il mutamento normativo introdotto dall'art. 1, comma 526, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (L. di Stabilità 2018) che ha aggiunto all'art. 113 il comma 5-bis, prevedente che tali incentivi **“fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”** e

considerato, altresì, il nuovo orientamento assunto dalla Corte dei conti in materia. *“La erogazione di tali incentivi, dunque, prescinde da un accantonamento vincolato di risorse – a tal fine specificamente destinate – nel Fondo per la contrattazione integrativa dell’anno di riferimento, ma non può prescindere, ovviamente, dallo stanziamento di un apposito Fondo, che deve essere costituito a valere sulle risorse che finanziano l’appalto. Resta fermo che, pur dopo la approvazione del relativo Regolamento, resta preclusa all’Ente la possibilità di liquidare incentivi tecnici se non è stato stanziato come vincolato un Fondo nei quadri economici dei singoli appalti, per evidente difetto di copertura (Sez. reg. controllo Toscana delib. n.19/2018/PAR).”* (Corte Conti Lazio 57/18).

FINALITÀ:

1. La novella normativa trova origine nella legge delega emanata per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 1, lett. rr, **L. n. 11/2016**); i compensi di cui all’art. 113 sono finalizzati a incentivare specifiche attività – di natura eminentemente tecnica – svolte dai dipendenti pubblici, tra cui quelle di **programmazione, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, nonché di esecuzione del contratto**, *“escludendo l’applicazione degli incentivi alla progettazione”*. *“tra i beneficiari degli stessi non possano comprendersi coloro che svolgono attività relative alla progettazione e al coordinamento della sicurezza” sono parimenti escluse le attività dei commissari di gara* (Corte Conti Lazio 57/18, cfr. anche la deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/OMIG della medesima Sezione).”
2. Per **servizi e forniture** l’incentivo spetta solo se è nominato **IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE** (parte finale del comma 2, come modificata, in senso limitativo, dall’art.76, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n.56/2017), **inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP**. Tale distinta nomina è richiesta soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo **superiore a 500.000 euro, ovvero di particolare complessità, con valutazione spettante ai dirigenti** (punto 10 Linee guida n. 3/2017, emanate dall’Anac, in attuazione dell’art. 31, comma 5, Codice, con delib. n. 1096 del 26 ottobre 2016, per disciplinare in modo più dettagliato *“Nomina, ruolo e compiti del RUP, per l’affidamento di appalti e concessioni”*, ed aggiornate con la delibera n.1007 dell’11 ottobre 2017).
3. **E’ necessario collegare sempre l’incentivo ad un affidamento previo espletamento di una procedura comparativa** (indipendentemente dall’averla effettuata su SINTEL , su MEPA o su CONSIP), **con una base progettuale**. (il comma 2 dell’articolo 113 Dlgs 50/2016 prevede la stesura di un **progetto**. È nel **progetto** che vanno individuati i **costi e i tempi di esecuzione, fino alla chiusura** del procedimento). **Sono esclusi gli affidamenti diretti, le procedure di somma urgenza, gli affidamenti in house**, sono comprese le procedure negoziate. (**Parere 57/18 Corte Conti Lazio**).
4. Non sono incentivabili i **contratti esclusi ai sensi dell’art 17** Codice (Corte Conti Lazio 57/18) e le fattispecie previste dell’art.1, comma 3, del d.lgs. 50/2016. Per le **MANUTENZIONI ORDINARIE**, la giurisprudenza contabile ha registrato – ad oggi – **un’unica posizione contraria all’interpretazione restrittiva maggioritaria che ne esclude l’incentivabilità**, ed è quella della Sezione Lombardia, parere n. 190 del 2017. Bisogna evidenziare che tali incentivi venivano visti dalla Corte Conti prima dell’ultima modifica normativa,nell’ambito delle *“spese di funzionamento e dunque come spese correnti e di personale”*; **Oggi, invece si connota come spesa di investimento, attinente alla gestione in conto capitale, che , a differenza della prima tipologia di spesa, può essere finanziata anche con ricorso all’indebitamento**. La problematica è al vaglio delle Sezioni

Unite, che con molta probabilità si pronunceranno per l'esclusione delle manutenzioni ordinarie dall'incentivo. In attesa di sapere cosa si deciderà non sono state inserite.

5. **Gli incentivi per funzioni tecniche sono estendibili anche alle concessioni e alle operazioni di partenariato pubblico-privato.**(Corte Conti Veneto, deliberazione 198/2018; Corte Conti Lazio 57/18)

SOGGETTI

COLLABORATORI (Corte Conti Sezione Autonomie 18.2016) ” Fornisce attività **di supporto tecnico o amministrativo** comprese le eventuali procedure espropriative necessarie per l'esecuzione dell'opera. *“I collaboratori di quest'ultimo, pertanto, si ritiene che possano essere in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere, e sempre che il regolamento interno all'ente ripartisca gli incentivi in modo razionale, equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite. Muovendo da questo presupposto, l'accezione di “collaboratore”, ai fini della ripartizione degli incentivi, non può essere aprioristicamente delimitata in relazione al bagaglio professionale –tecnico od amministrativo– posseduto, ma deve necessariamente porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere. In questo senso, particolare rilevanza assume, nel caso del RUP, il provvedimento di istituzione, ai sensi dell'art.10 del DPR n. 207/2010, dell'ufficio di supporto, che, in relazione alle peculiarità dell'opera da eseguire, individua le figure professionali all'uopo necessarie, al fine di realizzare l'opera a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati”*.

ESTERNALIZZAZIONE dei servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura (Corte Conti Toscana, 214/2017):*“In caso di affidamento all'esterno di tutte le attività di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e quant'altro, al responsabile unico del procedimento spetta comunque l'incentivo”*.

AFFIDAMENTI PLURIENNALI Per quanto riguarda le modalità di finanziamento, se per i lavori le risorse devono essere integralmente disponibili al momento dell'avvio dell'opera, per cui anche gli incentivi saranno finanziati attraverso il **fondo pluriennale di spesa**, non così per la maggior parte di appalti di **forniture e servizi**. Per questi ultimi, e in particolare per i contratti di **somministrazione** che, avendo una durata pluriennale, vengono **imputati a bilancio sui singoli esercizi in cui vengono svolte le prestazioni**, gli incentivi saranno «*spalmati*» **lungo tutta la durata del contratto e finanziati con le risorse dei singoli esercizi**. (così articolo Quotidiano Enti Locali & Pa dell'11.05.2018).

IRAP La percentuale da accantonare per oneri fiscali, cioè per l' IRAP, va ricompresa nei quadri economici degli interventi mentre, “gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione” (che non riguardano l'IRAP), sono ricompresi nella somma destinata all'incentivazione. Nonostante l'interpretazione fornita dalla Corte Conti Sezioni riunite 33/2010, l'orientamento prevalente dei **giudici aditi** è quello di ritenere la **spesa a carico esclusivo dei bilanci** e quindi **fuori dal tetto del 2%** degli incentivi (Tribunale di Verona n. 114/2017 relativo ai compensi per l'avvocatura e Circolare 3 /2012 Commissario Straordinario Delegato DPCM 10.12,2012 “ Irap su incentivi progettazione art. 92 dlgs 163/06”).

VERIFICHE REVISORE. Al Revisore dei conti può essere richiesto un parere, per le implicazioni finanziarie-contabili del fondo per gli incentivi delle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del CCNL 22/01/2004 e del'art. 40 bis del D.Lgs. 165/01.